



Roma, 05 Maggio 2020
CIRCOLARE
N. 7 / 2020

Agli Iscritti
Alle Casse Rurali/Banche di Credito
Cooperativo
Alle Federazioni locali ed Enti Collegati
Agli Enti Centrali

e p.c. **Ai Membri del Comitato Amministratore**

Oggetto: *Trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Mutua Nazionale e delle spese sanitarie rimborsate nel 2019.*

La normativa tributaria applicabile ai contributi versati ad una Cassa di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente è quella prevista dall'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR, già art. 48, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, ultima delle quali introdotta con il D. Lgs. 12/12/2003 n. 344. Tale ultima modificazione contiene la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito da lavoro dipendente.

Il beneficio fiscale, quindi, viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o **dal lavoratore** solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i contributi devono essere versati ad una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale;
- il versamento dei contributi alla Cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.

cassa mutua nazionale

00184 Roma – Via Massimo d’Azeglio, 33
Tel. 06 7207.1 – fax 06 7207.9234
www.cmn.bcc.it – e-mail: info@cmn.bcc.it
C.F. 96257530582

Tuttavia, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16.01.2010 del cosiddetto “Decreto Sacconi”, il mantenimento di tale beneficio fiscale è consentito solo se il Fondo Sanitario Integrativo, cui vengono versate le contribuzioni, rispetti specifici requisiti (in buona sostanza, l'erogazione di prestazioni odontoiatriche e di assistenza alla non autosufficienza in misura non inferiore al 20% dei contributi versati al netto delle spese generali).

Sotto tale profilo confermiamo che la Cassa Mutua Nazionale per il personale delle BCC rientra anche per l'anno 2019 tra i Fondi Sanitari Integrativi destinatari dei benefici fiscali in parola sulla base dell'attestazione ministeriale ricevuta di cui si allega copia.

In ordine al limite massimo di deducibilità (€ 3.615,20), è opportuno ricordare che nel computo concorre anche l'importo indicato nella casella 441 della Certificazione Unica 2020 (contributi versati ad enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito) relativa ai redditi del 2019.

Analogamente agli anni passati, ribadiamo che, nel caso in cui il lavoratore abbia esteso la copertura sanitaria a favore dei **familiari fiscalmente a carico e non (Circolare del 12 giugno 2002 N° 50, paragrafo 6, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normative e Contenzioso)**, sostenendone il costo, il relativo contributo usufruisce dei benefici fiscali sopra descritti. A tale proposito informiamo che l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifico interpello, ha ulteriormente confermato che il contributo versato per il coniuge e per i familiari fiscalmente non a carico, beneficia della deduzione fiscale in sede di denuncia dei redditi.

Inoltre, come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 293 dell'11/07/2008, il beneficio della deducibilità dal reddito imponibile dei contributi versati è estesa anche ai pensionati che abbiano mantenuto volontariamente l'iscrizione per sé e per i propri familiari. Tale previsione è stata confermata dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 65/E del 02/08/2016.

Resta fermo che le spese sanitarie sostenute che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, non possono essere detratte dall'imposta del contribuente o da quella dovuta dai familiari non a carico. La detrazione, invece, può essere applicata in riferimento all'ammontare della spesa non rimborsata dall'Ente o Cassa, quindi rimasta a carico del dichiarante.

La vigente normativa stabilisce, inoltre, che sono **deducibili**, tra l'altro, dal reddito complessivo (vedi art. 10. comma 1/b TUIR) << le spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 >>.

cassa mutua nazionale

00184 Roma – Via Massimo d'Azeglio, 33
Tel. 06 7207.1 – fax 06 7207.9234
www.cmn.bcc.it – e-mail: info@cmn.bcc.it
C.F. 96257530582

Sono, invece, **detraibili** dall'imposta (vedi **art. 15** già 13/bis, comma 1/c TUIR) le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle previste all'art. 10, e le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, solo per la parte rimasta a carico del dichiarante. La misura percentuale di detraibilità è stabilita nel del **19%** da applicare sulla parte che eccede il limite di **€ 129,00= (da considerare quale franchigia fiscale)**.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contribuiti - **quota capitaria e contributo integrativo** – riteniamo utile allegare uno schema riassuntivo come per gli anni passati.

Il limite di reddito lordo per essere considerati a carico, grazie ad un emendamento contenuto nella Legge di Bilancio 2018 n. 207 del 27/12/2017, è dal 1° Gennaio 2019:

- di **€ 4.000,00=** per i figli a carico con età non superiore a 24 anni
- di **€ 2.840,51=** per i figli oltre i 24 anni e altri familiari a carico

Come già illustrato in una precedente circolare, anche la CMN, quale Fondo Sanitario Integrativo, al fine della compilazione del mod. 730 precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno deve fornire per i propri iscritti e familiari i seguenti dati:

- 1- Le spese sanitarie rimborsate nel corso dell'anno 2019 di cui verrà fornita la stampa dell'estratto conto. Corre l'obbligo informare che, vigendo il principio di cassa per quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate, nei dati trasmessi possono essere presenti importi rimborsati a fronte di notule anni precedenti e portati in detrazione nel 730/2019.
Per tali notule l'importo del rimborso, ottenuto successivamente, va comunque riportato a tassazione separata.
- 2- I contributi versati dagli iscritti per i familiari fiscalmente a carico e non, per i quali è stata fornita l'attestazione del versamento.

Nel caso in cui nel 730/2020 predisposto dall'Agenzia delle Entrate fosse compilato il quadro D7 (rimborsi di spese ottenuti su notule emesse anteriormente al 1° Gennaio 2019) occorre verificare se tali rimborsi siano stati conteggiati nel quadro E 1 delle dichiarazioni precedenti. In caso affermativo, gli stessi importi dovranno essere ripresi a tassazione separata (l'art. 17 DPR 917/86 stabilisce che vengano sottoposti a tassazione separata le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti).

cassa mutua nazionale

00184 Roma – Via Massimo d'Azeglio, 33
Tel. 06 7207.1 – fax 06 7207.9234
www.cmn.bcc.it – e-mail: info@cmn.bcc.it
C.F. 96257530582

Al contrario, se gli importi conteggiati in detrazione negli anni precedenti hanno sempre tenuto conto di rimborsi ottenuti, anche se in esercizi successivi a quello di emissione del documento fiscale, il quadro D7 potrà essere azzerato. In ogni caso, per quanto riguarda la detraibilità in genere di spese sanitarie invitiamo gli interessati a leggere sempre attentamente le istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione.


Infine, riteniamo opportuno segnalare che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità circa la possibile detraibilità delle spese mediche sostenute nel 2020 in funzione delle modalità di pagamento adottate. Infatti, continueranno ad essere detraibili, anche se pagate in contanti, le spese sostenute per:

- I medicinali e i dispositivi medici;
- Le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Per tutte le altre spese sanitarie (visite specialistiche, ecc) sarà possibile la detrazione solo se il pagamento risulta tracciabile ed effettuato con versamenti postali e bancari, tramite carte di credito, assegni bancari e circolari.

Nel pregare le Aziende in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente circolare, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare molti cordiali saluti.

Il Direttore
(Mario Bernardini)



cassa mutua nazionale

00184 Roma – Via Massimo d'Azeglio, 33
Tel. 06 7207.1 – fax 06 7207.9234
www.cmn.bcc.it – e-mail: info@cmn.bcc.it
C.F. 96257530582

AZIENDE, PERSONALE IN SERVIZIO E FAMIGLIARI

Soggetto fiscale	AZIENDA	DIPENDENTE
	€	€
- contributo quota capitaria: <i>dirigenti, quadri direttivi e aree professionali</i>	553,00	
- contributo integrativo coniuge	0	300,00
- contributo integrativo familiare	0	360,00
Trattamento fiscale	Non concorre alla formazione del reddito (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)	Non concorre alla formazione del reddito (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)
	€	€
Misura della deduzione:	553,00	300,00 360,00
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute ?		Solo quanto rimasto a carico dell'interessato dipendente, coniuge o familiare (quanto non rimborsato dalla Cassa Mutua Nazionale)

PENSIONATI

Soggetto fiscale	PENSIONATO
	€
- contributo di quota capitaria	696,00
- contributo integrativo coniuge non a carico	300,00
- contributo integrativo coniuge a carico	66,00
- contributo integrativo familiare non a carico	360,00
- contributo integrativo familiare a carico	105,60
- contributo integrativo copertura L.T.C.	50,00
Trattamento fiscale	Non concorre alla formazione del reddito Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 293 dell' 11/07/2008
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute ?	Solo quanto rimasto a carico dell'interessato pensionato, coniuge o familiare (quanto non rimborsato dalla Cassa Mutua Nazionale)



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO II
Piano sanitario nazionale e Piani di settore**

Anno di iscrizione all'Anagrafe Fondi: 2019

**ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL'ANAGRAFE
DEI FONDI SANITARI**

Si attesta che il Fondo Sanitario 96257530582 - CASSA MUTUA NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, compilatore Sig./Sig.ra BERNARDINI MARIO, si è iscritto (ovvero ha rinnovato la propria iscrizione) all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.

Numero di protocollo: 0027725-23/09/2019-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P

Data: 23/09/2019